

PER UN DIRITTO DI FAMIGLIA DELLA CHIESA: I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI

ILARIA ZUANAZZI

ABSTRACT: Esiste un diritto di famiglia nell'ordinamento canonico? Nonostante la scarsità e frammentarietà delle norme dei codici in ordine alle conseguenze giuridiche del matrimonio, è possibile far emergere un sistema organico di diritto sulla base dell'insegnamento del Magistero e di altri documenti ricognitivi dell'antropologia giuridica cristiana sulla famiglia. Con questo metodo, l'articolo ricostruisce un corpo essenziale di norme che regolano i rapporti tra genitori e figli nella Chiesa.

PAROLE CHIAVE: Diritto di famiglia, comunità di persone, genitori, figli, procreazione, educazione.

ABSTRACT: Is there a family law in the canon law? Despite the small size and fragmentation of the rules in the codes on the legal consequences of marriage, is possible bring out a comprehensive system of law based on the teachings of the Magisterium and other documents that reveal the juridical and christian anthropology on family. With this method, the article reconstructs an essential set of rules governing the relationship between parents and children in the Church.

KEYWORDS: Family Law, Community of Persons, Parents, Children, Procreation, Education.

SOMMARIO: 1. Il diritto di famiglia nell'ordinamento canonico. - 2. Principi antropologici e giuridici nei rapporti tra genitori e figli. - 3. La funzione dei genitori nella famiglia: a) L'investitura soggettiva; b) La struttura intrinsecamente doverosa. 4. Lo status dei figli minori. - 5. L'educazione come ministero familiare.

1 . IL DIRITTO DI FAMIGLIA NELL'ORDINAMENTO CANONICO

IL disegno divino sul consorzio di vita coniugale e il valore della famiglia per l'esistenza delle persone e per l'organizzazione della società civile e di quella religiosa sono stati rivalutati e approfonditi da numerosi interventi del magistero della Chiesa.¹ Si è messa in luce, in particolare, la relazione essenziale tra la famiglia e l'istituzione ecclesiale: quale nucleo germinale

¹ Pio XI, lettera enciclica *Casti connubii*, 31 dicembre 1930; CONCILIO VATICANO II, costituzione dogmatica su la Chiesa, *Lumen gentium*, nn. 11 e 35; costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, *Gaudium et spes*, n. 48; decreto sull'apostolato dei laici, *Apostolicam actuositatem*, n. 11; GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 dicembre 1981; ID., Lettera alle famiglie, *Gratissimam sane*, 2 febbraio 1994.

della comunità umana, la famiglia è la cellula primigenia di edificazione del popolo di Dio, il luogo vivente dove si realizzano le prime relazioni di comunione interpersonale e il soggetto primario della missione di evangelizzare, di santificare e di testimoniare la carità.²

Nonostante l'importanza riconosciuta alla famiglia, nei codici di diritto canonico non si trova un corpo organico di norme che disciplinino i rapporti familiari. A fronte di una vasta e puntuale regolamentazione del momento costitutivo del matrimonio, scarse e frammentarie sono le disposizioni dedicate agli effetti giuridici del consorzio nuziale, ossia ai rapporti dei coniugi tra loro e con i figli: alle sintetiche disposizioni contenute nel titolo sul matrimonio³ si aggiungono pochi altri canoni sul ruolo dei genitori, sparse in varie parti dei codici.⁴ La prevalenza del *matrimonium in fieri* sul *matrimonium in facto esse* è un portato della tradizione canonica, che tendeva a considerare le conseguenze sul piano delle relazioni familiari di competenza della morale o della filosofia, mentre solo pochi aspetti erano ritenuti rilevanti per il diritto. Questa impostazione, che nel quadro del sistema classico dell'*utrumque ius* finiva per lasciare la disciplina giuridica degli effetti del matrimonio allo *ius civile*, quanto meno per i profili patrimoniali o *mere civiles*,⁵ non può essere ritenuta ancora valida in epoca attuale, a seguito, da un lato, della progressiva secolarizzazione del diritto degli Stati, che conduce a regolare i rapporti familiari secondo principi non sempre coerenti all'antropologia cristiana, e, dall'altro, alla crescente presa di coscienza nella Chiesa della necessità di dare un corretto orientamento all'assetto e al ruolo della famiglia.

L'esiguità delle norme recepite nei codici, del resto, non impedisce di configurare nell'ordinamento canonico un sistema di diritto familiare. La famiglia, in effetti, è una struttura antropologica essenziale il cui valore precede qualsiasi riconoscimento giuridico positivo e si fonda sui valori intrinseci alla natura della persona umana e alla qualità delle relazioni interpersonali

² Si ricorda soprattutto la dottrina sulla famiglia come "chiesa domestica" (*Lumen gentium*, n. 11; *Apostolicam actuositatem*, n. 11), che sottolinea la corrispondenza sostanziale, nell'essere e nell'agire, tra la famiglia e la Chiesa, additando il nucleo domestico come la struttura costitutiva primaria dell'istituzione ecclesiale. Sul tema, si veda C. ROCCHETTA, *Teologia della famiglia. Fondamenti e prospettive*, Bologna, 2011, 423-456.

³ Cann. 1134-1140 CIC. Ancora meno sono i canoni nel CCEO, ove gli effetti del matrimonio sono condensati nel solo can. 777, relativo ai rapporti tra coniugi, mentre le conseguenze relative ai figli sono oggetto di rinvio indiretto nel can. 783, § 1, 1°, in merito alla preparazione degli sposi alle nozze.

⁴ Sono disposizioni dedicate principalmente al diritto e dovere dei genitori di educare e di guidare i figli nella formazione umana e religiosa: nel libro II, sullo statuto dei laici (can. 226, § 2 CIC); nella parte sul *munus docendi* (cann. 774; § 2; 793, § 1; 796, § 2; 797-799 CIC; cann. 618, 627, §§ 1 e 3; 628, § 2 CCEO); nell'ambito del *munus sanctificandi* (cann. 835, § 4; 867, § 1; 868; 890; 914 CIC; cann. 681, § 1; 686, § 1 CCEO).

⁵ Can. 1059 CIC; can. 780, § 1 CCEO.

all'interno della comunità di vita domestica.⁶ Pure nella dimensione specificatamente ecclesiale, per il suo ruolo ministeriale *ad aedificationem Ecclesiae*, si può ritenere che la famiglia sia un'istituzione fondamentale, presupposta dall'assetto costitutivo dell'organizzazione salvifica risalente alla volontà stessa del Fondatore. I principi e le regole basilari che discendono dal progetto divino sono enunciate in diverse fonti dell'ordinamento canonico, principalmente nei documenti del Magistero che illustrano la dottrina cristiana sulla famiglia, tanto nella conformazione naturale, quanto nell'elevazione sacramentale.⁷ Sulla base dei pronunciamenti ricognitivi del diritto divino, quindi, risulta possibile riordinare le norme sui rapporti familiari, integrando le lacune del corpo legislativo, per delineare in modo più completo il quadro del diritto canonico della famiglia.

Non è possibile in questa sede trattare l'interezza dei principi e delle norme relative alla comunità di vita familiare, ma si è scelto di esaminare un ambito più circoscritto, vale a dire i rapporti tra genitori e figli, per cercare di ricostruire in modo organico una parte del diritto della famiglia della Chiesa.⁸

2. PRINCIPI ANTROPOLOGICI E GIURIDICI DEI RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI

Il quadro assiologico che ispira e conforma il sistema del diritto di famiglia della Chiesa si basa sulla concezione della famiglia come una comunità di persone, animata dalle dinamiche di comunione che si ispirano alla logica del dono di sé.⁹

Il matrimonio dà vita al primo nucleo, con la coppia degli sposi che danno e accettano reciprocamente se stessi nel patto di amore coniugale.¹⁰ La stessa logica del dono di sé li conduce a donare, oltre se stessi, la vita a nuove

⁶ Per una ricostruzione del sistema giuridico della famiglia a partire dai principi dell'antropologia giuridica cristiana, si veda H. FRANCESCHI - J. CARRERAS, *Antropologia jurídica de la sexualidad. Fundamentos para un Derecho de Familia*, Caracas, 2000.

⁷ A. CASIRAGHI, *Il diritto di famiglia nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Le nouveau Code de droit canonique*, Ottawa, 1986, II, 853-879; F. CASTAÑO, *Famiglia e rapporti familiari nel diritto della Chiesa*, in *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, Città del Vaticano, 1987, 86-89; P. BIANCHI, *Il "diritto di famiglia" della Chiesa*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 7 (1994), 287; S. GHERRO, *Famiglia nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 8 (1992), 218; J. I. ARRIETA, *La posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico*, in *Ius ecclesiae*, 7 (1995), 552; S. BERLINGÒ, *Il diritto "familiare" nell'ordinamento canonico*, in *Studi in onore di F. Finocchiaro*, I, Padova, 2000, 126-129; E. VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale*, «Il diritto ecclesiastico», (2005), 860.

⁸ Per un'esposizione più ampia del tema, sia consentito il rinvio a I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, Napoli, 2012.

⁹ *Familiaris consortio*, n. 18; *Gratissimam sane*, n. 7. La definizione si trova recepita nel *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2205.

¹⁰ *Familiaris consortio*, n. 21.

creature.¹¹ La paternità e la maternità umane non si esauriscono nella sola generazione fisica della prole, ma, quali dimensioni essenziali della persona, sono anch'esse "a immagine e somiglianza di Dio", nel senso che partecipano e riflettono, nello spirito che le anima e nelle modalità di esercizio, il modello dell'amore divino.¹² Poiché la natura della creatura umana è di un "essere in relazione", l'unico modo degno di dare la vita è attraverso una donazione d'amore tra l'uomo e la donna, e l'unico luogo adatto ad accogliere la prole è la famiglia fondata sul matrimonio.¹³ La filiazione, invero, non è un fenomeno meramente biologico, ma si costituisce e si sviluppa sulla base delle relazioni interpersonali che si instaurano nel quadro della comunione familiare con i genitori, i fratelli e gli altri parenti.¹⁴

I rapporti tra genitori e figli si caratterizzano per un dinamismo di reciprocità che esprime l'intima struttura solidale del gruppo familiare.¹⁵ I genitori accolgono la nuova creatura come la vuole Dio, cioè "per se stessa", rispettando la sua dignità di persona unica e irripetibile, e aiutandola a crescere nella pienezza della sua formazione umana.¹⁶ I figli, da parte loro, riconoscono nel padre e nella madre coloro che li introducono nell'esistenza, che costruiscono l'ambiente di vita e di affetto adatto a far maturare integralmente la loro personalità, che nel dare la testimonianza del dono di sé trasmettono la verità dell'amore umano. Il rispetto, l'onore e l'obbedienza che i figli portano ai genitori in risposta alle loro attenzioni è il contributo specifico che danno alla costruzione della comunione familiare.¹⁷ Gli uni e gli altri, genitori e figli, riconoscono come valore fondamentale per la realizzazione e il benessere della propria persona il vivere gli uni per gli altri, ossia l'«essere insieme» come famiglia.¹⁸

Questa sinergia oblativa che costituisce la causa efficiente della comunione familiare risulta anche, per ciò stesso, la regola fondamentale che impronta i rapporti tra i componenti la comunità perché la famiglia possa corrispondere autenticamente alla sua natura.¹⁹ L'amore nel matrimonio si radica, del resto, su di una precisa assunzione di responsabilità nel patto nuziale: la

¹¹ *Familiaris consortio*, n. 14.

¹² *Gratissimam sane*, n. 6.

¹³ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e procreazione umana*, studio del 6 giugno 2006, in *Il Regno Documenti*, 15 (2006), 487, n. 5.

¹⁴ *Familiaris consortio*, n. 15. Sul rapporto di filiazione come relazione interpersonale costitutiva dell'identità della persona si veda J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di J. Carreras, Milano, 1998, 18-19; ID., *La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C. Errázuriz e L. Navarro, Milano, 2000, 202-203; H. FRANCESCHI *Il "bonum proles" nello stato di vita matrimoniale e le conseguenze canoniche in caso di separazione o di nullità matrimoniale*, in *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2003, 37.

¹⁵ *Gratissimam sane*, n. 15.

¹⁶ *Gratissimam sane*, nn. 9 e 11.

¹⁷ *Familiaris consortio*, n. 21.

¹⁸ *Gratissimam sane*, n. 15.

¹⁹ *Familiaris consortio*, n. 37.

donazione d'amore tra gli sposi, pur libera all'origine, una volta manifestata nell'incontro delle volontà, qual è il consenso matrimoniale, genera l'impegno a rispettare quanto promesso. Nei confronti della prole, è lo stesso patto d'amore tra coniugi, con lo scambio reciproco della dimensione di potenziale paternità e maternità, che fa sorgere il dovere di fondersi nell'atto di amore che genera la vita e il dovere di continuare a generare i figli nel tempo fino alla loro formazione come persone umane complete. Il dovere di amore costituisce pertanto il germe in cui sono racchiusi e da cui si sviluppano tutti i complessi compiti di dedizione disinteressata dei genitori, a servizio del bene del figlio. Da parte dei figli, infine, il dovere di amare e di rispettare il padre e la madre sorge proprio in risposta al dono d'amore da loro ricevuto.²⁰

La delineata struttura ontologica della famiglia, come comunità di persone unite dall'amore, assume rilevanza sotto il profilo giuridico, in quanto costituisce il dover essere dei rapporti familiari, ordinati *ab intrinseco* a costituire, mantenere e promuovere la comunione interpersonale tra i diversi membri del gruppo. La logica di comunione risulta pertanto il criterio deontico che caratterizza la giuridicità intrinseca delle posizioni soggettive e dei rapporti di diritto familiare nell'ordinamento canonico e che li qualifica in modo del tutto peculiare rispetto alla disciplina prevista dagli ordinamenti civili.²¹

Nei sistemi secolari, infatti, le relazioni familiari risentono di una impostazione individualistica che tende a considerare e a proteggere più i diritti delle persone nella famiglia, piuttosto che a valorizzare la struttura giuridica unitaria del nucleo familiare, considerato nel suo insieme e nei rapporti reciproci tra i suoi componenti.²² Le posizioni giuridiche dei singoli sono regolate in modo assoluto, con riguardo all'interesse di ciascuno al benessere individuale, senza tenere conto della loro collocazione nell'ambito familiare e dei legami con gli altri membri della famiglia. Questa evoluzione emerge soprattutto nei rapporti tra i coniugi, ove le rispettive situazioni giuridiche sono configurate come pretese alla propria felicità e possono essere rivendicate anche in contrasto e in opposizione alle esigenze dell'altro. Pure nei rapporti tra genitori e figli, tuttavia, si palesa questa impronta individualistica, quantunque la disciplina sia sbilanciata a favore dei figli, quando siano minori.²³ Se nella posizione dei genitori si sottolinea il ruolo di responsabi-

²⁰ *Gratissimam sane*, n. 15.

²¹ La diversa impostazione tra il sistema familiare canonico e quello civile viene sottolineata da J. I. ARRIETA, *La posizione giuridica della famiglia*, cit., 560; J. CARRERAS, *La dimensione giuridica del matrimonio*, cit., 192; S. BERLINGÒ, *Il diritto "familiare" nell'ordinamento canonico*, cit., 13; E. VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale*, cit., 855.

²² F. D'AGOSTINO, *Diritti della famiglia e diritti dei minori*, in *I figli: famiglia e società nel nuovo millennio*, a cura del Pontificio Consiglio per la famiglia, Città del Vaticano, 2001, 109.

²³ Sul tema si vedano P. VERCELLONE, *Potestà dei genitori*, in *Trattato di diritto di famiglia*, II, *Filiazione*, a cura di G. Collura – L. Lenti – M. Mantovani, Milano, 2002, 937-985, e la nuova

lità nei confronti dei figli, nella posizione del minore si tiene conto esclusivamente del suo interesse, per configurare una serie di diritti che possono essere esercitati indipendentemente dal contesto familiare e dalle funzioni dei genitori, anzi, possono persino essere fatti valere anche a scapito o in contrasto con la posizione dei genitori.

Nell'ordinamento giuridico della Chiesa, per converso, le posizioni giuridiche all'interno della famiglia sono strutturate intrinsecamente secondo la visione personalistica che considera l'essere umano realizzato solo nella condivisione di se stesso con gli altri.²⁴ La dimensione attiva del diritto a perseguire i propri interessi risulta necessariamente correlata con la dimensione simmetrica del dovere di accogliere e di rispettare l'altro.²⁵ I rapporti reciproci tra coniugi e tra genitori e figli risultano così contrassegnati dal principio di comunione, per cui il bene di ciascuno si realizza nel bene comune e tutti sono corresponsabili nel conservare e favorire il bene di tutti.

3. LA FUNZIONE DEI GENITORI NELLA FAMIGLIA

I genitori collaborano all'opera del Creatore nel donare la vita ai figli e nel condurli alla piena maturazione. I due aspetti del generare e dell'educare la prole costituiscono un binomio inscindibile nella complessa funzione parentale di formare nuove persone umane. Un impegno che riveste un'importanza fondamentale non solo per la vita dei figli e dei genitori, ma per l'esistenza e lo sviluppo della società civile e della comunità ecclesiale, in quanto è diretto a far crescere le membra vive che le compongono. Si può così motivatamente ritenere che la funzione dei genitori abbia una rilevanza pubblica nella strutturazione del popolo di Dio e che sia da considerare un vero e proprio *munus*, quale partecipazione specifica alla missione istituzionale della Chiesa.²⁶

a. *L'investitura soggettiva*

La posizione giuridica soggettiva di cui sono titolari i genitori per l'esercizio del *munus parentum* è una situazione giuridica complessa, che combina insieme la capacità di esercitare l'incarico con la responsabilità di adempierlo

edizione dell'opera in *Trattato*, cit., II, Milano, 2011², 1209-1352; P. STANZIONE – G. SCIANCALEPORE, *Minori e diritti fondamentali*, Milano, 2006, 17-98; M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori*, in *Diritto civile*, I, 2, *La famiglia*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Milano, 2009, 561-612.

²⁴ *Gratissimam sane*, n. 14.

²⁵ La dimensione comunitaria dei diritti all'interno della famiglia è sottolineata nella *Carta dei diritti della famiglia*, 22 ottobre 1983, *Preambolo*, a.

²⁶ La nozione di *munus* viene richiamata in numerosi documenti, con riferimento all'opera educativa dei genitori. Qui se ne parla in senso più esteso, con riferimento all'interesse della funzione genitoriale.

correttamente. La connessione intrinseca tra la dimensione dell'*agere licere* e quella dell'*obligatio agendi* è evidenziata dall'uso dell'endiadi diritto-dovere per definire il compito dei genitori nei riguardi dei figli, in particolare quello di educarli.²⁷ Il dover essere della funzione è messo ancora maggiormente in risalto dall'uso di aggettivi qualificativi che esaltano il carattere impegnativo delle situazioni giuridiche ad esso pertinenti.²⁸

L'obbligo dei genitori di curare i figli viene denominato "gravissimo", un termine che implica la responsabilità più alta nel rispettare questa incombenza, sia sotto il profilo morale, sia sotto il profilo giuridico, con la previsione di sanzioni anche penali.²⁹ Dal profilo attivo, il ruolo dei genitori è definito come un diritto "essenziale", perché connesso intrinsecamente alla trasmissione della vita umana. Entrambe le situazioni giuridiche sono qualificate come primarie, inalienabili e insostituibili: primario, o originale, significa che spetta ai genitori a titolo principale e prioritario rispetto ad altre agenzie educative; insostituibile e inalienabile vogliono dire, invece, che non possono essere trasmessi interamente ad altri soggetti.

Il diritto-dovere di prendersi cura dei figli, pertanto, appartiene in forma essenziale alla posizione ontologica dell'essere genitori e, in quanto consustanziale allo *status* individuale, rientra nei diritti-doveri fondamentali della persona e del fedele che sono protetti dall'ordinamento ecclesiale come esigenze inviolabili di giustizia. In posizione simmetrica a questa condizione di responsabilità dei genitori, peraltro, si configura il diritto dei figli a ricevere dal padre e dalla madre tutte le attenzioni morali e materiali necessarie e adeguate a promuovere una formazione piena e integrale, quale esigenza fondamentale connessa alla stessa dignità dell'essere persona.³⁰

Pure nel diritto secolare viene riconosciuta la funzione essenziale dei genitori nella crescita dei figli, ma il sistema delle relazioni familiari prevede una protezione prevalente dei diritti dei figli minori, rispetto ai diritti dei genitori. Il valore fondamentale della funzione dei genitori viene al contrario ribadito dalla Santa Sede nelle precisazioni apposte alla sua adesione alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ove si sottolinea come

²⁷ Can. 226, § 2; can. 793, § 1; can. 1136 CIC; can. 627, § 1; can. 783, § 1, 1° CCEO. I codici prendono in considerazione il diritto-dovere di educare, ma la qualificazione giuridica è estensibile alla complessità delle attenzioni di cura materiale e morale dei figli.

²⁸ *Divini illius Magistri*, n. 33; *Gravissimum educationis* n. 3 e n. 6; *Familiaris consortio*, n. 36; *Carta dei diritti della famiglia*, art. 5.

²⁹ Si vedano le repressioni penali per i delitti di aborto (can. 1398 CIC; can. 1450, § 2 CCEO), omicidio, in cui rientra l'infanticidio (can. 1397 CIC; 1450, § 1 CCEO), lesioni gravi (can. 1397 CIC; can. 1451 CCEO), battesimo o educazione dei figli in una religione acattolica (can. 1366 CIC; can. 1439 CCEO).

³⁰ *Gravissimum educationis*, n. 1; *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*, approvata il 20 novembre 1959 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989, principio settimo e art. 27.

i diritti dei bambini vadano interpretati nel contesto della famiglia e nel rispetto dei diritti primari e inviolabili dei genitori.³¹ L'appunto rispecchia la peculiare concezione canonica dei rapporti familiari, contrassegnati dalla mutua implicazione tra le posizioni giuridiche dei genitori e quelle dei figli, per cui i diritti dei figli si ritengono pienamente realizzati se trovano adeguata attuazione anche i diritti dei genitori.³²

Applicando i principi dell'antropologia cristiana, anche il titolo costitutivo dell'investitura dei genitori presenta una qualificazione specifica. Diversamente da quanti ritengono che i diritti e i doveri nei riguardi dei figli sorgano successivamente al patto matrimoniale, con la nascita concreta della prole,³³ occorre sottolineare la connessione intrinseca e inscindibile tra unione sponsale e procreazione. Invero, a differenza della normativa civilista, in cui la generazione di figli viene lasciata alle scelte di autonomia individuale e non costituisce elemento essenziale del connubio, il matrimonio canonico è ontologicamente ordinato alla nascita e all'educazione della prole: i figli non sono estranei al rapporto sponsale, ma sono anzi il coronamento e il perfezionamento del dono d'amore reciproco tra il marito e la moglie. È nell'atto fondativo del matrimonio, quindi, che l'uomo e la donna, nello scambiarsi reciprocamente la dimensione personale di fecondità maschile e femminile, assumono contestualmente il ruolo di potenziale paternità e maternità.

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il compito di provvedere alla crescita e all'educazione dei figli sorge dal fatto di averli generati, ma se sono sposati assumono già con il patto sponsale un'abilitazione essenziale a divenire padre e madre. Ancora prima della nascita effettiva della prole, il titolo costitutivo della funzione dei genitori trova fondamento radicale

³¹ Aderendo alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, il 20 aprile 1990, la Santa Sede ha allegato una Dichiarazione e tre Riserve, circa il significato da attribuire al testo di alcune disposizioni. In particolare, la seconda di queste riserve precisa come gli articoli della Convenzione dedicati alla libertà di espressione (art. 13), di religione (art. 14), di associazione (art. 15), alla protezione della vita privata (art. 16) e al diritto di educazione (art. 28), devono essere interpretati «*de façon à sauvegarder les droits primordiaux et inaliénables des parents*». Sul tema si vedano G. FILIBECK, *Un regard sur la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) dans l'optique du Saint-Siège*, in *L'année canonique*, 36 (1994), 183-192; J.-P. DURAND, *La religion de l'enfant en droit canonique. Réflexion à la suite de l'adhésion du Saint-Siège à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant*, in *L'année canonique*, 36 (1994), 193-220; J. ADOLPHE, *The Holy See, Parental Rights and the Convention on the Rights of the Child*, in *Il Ius divinum nella Vita della Chiesa*, a cura di J.I. Arrieta, Venezia, 2010, 1317-1327.

³² *Carta dei diritti della famiglia*, preambolo, E.

³³ La tesi è stata sostenuta, prima della nuova normativa, da O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, Milano 1978, 80 e da C. GULLO, *Sulla nullità del matrimonio per incapacità di educare la prole*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 9 (1980), 1091. Dopo il codice del 1983 è ripresa da M. E. CASELLATI ALBERTI, *L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico*, cit., 162-163 e P. PELLEGRINO, *Il consenso matrimoniale nel codice di diritto canonico latino*, Torino, 1998, 238.

nell'assunzione volontaria, con il consenso matrimoniale, dell'impegno di formare una famiglia.³⁴

Il fondamento di questi diritti e doveri nel patto d'amore coniugale, inoltre, fa sì che le relazioni giuridiche, consolidate nell'alveo della solidarietà nuziale, non abbiano valenza solo bilaterale, ossia tra il figlio e il genitore preso isolatamente, bensì plurilaterale, tra il figlio e i genitori insieme e tra i genitori tra di loro. I diritti-doveri nei confronti del figlio sono diritti-doveri reciproci tra i coniugi, esigibili mutuamente sulla base dell'alleanza sponsale.³⁵ La violazione degli obblighi nei confronti dei figli, pertanto, costituisce nel contempo anche una violazione dei doveri nati dal matrimonio nei confronti del coniuge.³⁶

Il nesso tra lo *status* di coniugati e l'idoneità a svolgere la funzione di genitori emerge, del resto, dalla constatazione che solo nella famiglia fondata sul matrimonio si consolidano quelle relazioni interpersonali stabili e significative che consentono ai figli di acquisire la propria identità personale e sociale.³⁷ La preferenza per la famiglia legittima, quale luogo ideale per provvedere al bene della prole, risulta anche il criterio interpretativo della normativa canonica in ordine alla filiazione.³⁸ Il codice latino, infatti, conserva il canone sui doveri dei genitori verso i figli nella parte dedicata agli effetti del matrimonio, sottolineando in tal modo come il consorzio di vita coniugale sia il contesto che legittima non solo la condizione del figlio, ma anche la funzione dei genitori. Analogo significato si può attribuire al permanere della distinzione tra figli legittimi e figli illegittimi:³⁹ dato che la normativa non prevede più alcuna differenza di trattamento nei rapporti con i genitori,⁴⁰ l'accentuazione data allo *status* di figlio legittimo tra gli effetti del matrimonio vale a evidenziare come questa sia la condizione preferenziale,

³⁴ In questo senso, si vedano: P. A. BONNET, *Ministerialità dei laici genitori*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 2 (1989), 350-353; A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, 168; C. CARRODEGUAS NIETO, *La exclusión de la educación de la prole*, in *Revista española de derecho canónico*, 54 (1997), 107; H. FRANCESCHI *Il "bonum prolis" nello stato di vita matrimoniale*, cit., 36-44; S. GHERRO, *Diritto canonico*, II, *Diritto matrimoniale*, Padova, 2012³, 225-227; A. VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, in *Periodica de re canonica*, 95 (2006), 628.

³⁵ La mutualità dei diritti-doveri, come esigenze di giustizia tra i coniugi, è posta in luce da P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Milano, 2001, 364.

³⁶ Si veda la possibilità per un coniuge di chiedere la separazione, qualora l'altro coniuge sia responsabile di comportamenti pregiudizievoli al bene dei figli (can. 1153, § 1 CIC; can. 864, § 1 CCEO).

³⁷ *Familiaris consortio*, n. 15.

³⁸ F. SALERNO, *Gli effetti del matrimonio canonico: stato coniugale canonico e sue vicende*, in *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna, 1985, 258-262.

³⁹ Cann. 1137 e 1139 CIC.

⁴⁰ Sul codice del 1917, che stabiliva norme discriminatorie a danno dei figli illegittimi, si veda l'analisi di P. BIANCHI, *Il "diritto di famiglia" della Chiesa*, cit., 288-289.

quella che garantisce i presupposti migliori per maturare l'identità di figlio all'interno della comunità familiare.⁴¹

Benché connessi, quanto all'origine, al patto sponsale, i diritti e i doveri dei genitori verso i figli sono inalienabili e inestinguibili e quindi non vengono meno neppure se dovesse cessare il rapporto coniugale per separazione o per dichiarazione di nullità del matrimonio.⁴² I codici prevedono che nel caso in cui sia disposta la separazione degli sposi, siano date le disposizioni opportune per provvedere al sostentamento e all'educazione dei figli.⁴³ Quantunque in epoca odierna i coniugi si rivolgano generalmente ai tribunali civili per chiedere la pronuncia della separazione ed è quindi il giudice statale a regolarne gli effetti anche nei riguardi dei figli, non si può ritenere che i provvedimenti in materia siano indifferenti per l'ordinamento canonico, dato che permane la competenza dell'autorità ecclesiastica a valutarne la conformità con i principi di diritto divino che reggono il nucleo fondamentale della funzione genitoriale.⁴⁴

Finalità analoga di sanzionare la responsabilità dei genitori verso i figli ha la norma introdotta nei codici vigenti a riguardo della sentenza di nullità del matrimonio.⁴⁵ In questo caso, si prevede che sia il giudice canonico, nella sentenza che definisce il giudizio, ad ammonire i coniugi circa gli obblighi nei confronti della prole.

b. La struttura intrinsecamente doverosa

L'investitura nel *munus* di genitori implica l'assunzione di una posizione di autorità, che si manifesta tanto nell'impostare e nel gestire la vita familiare, quanto nel guidare l'esistenza e la crescita dei figli.⁴⁶ Sono i genitori, infatti, a decidere di dare alla luce i figli, a determinare il loro *status* e il loro domicilio,⁴⁷ a scegliere le condizioni migliori per provvedere alle loro esigenze

⁴¹ J. CARRERAS, *La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia*, cit., 203; H. FRANCESCHI, *Il "bonum prolis" nello stato di vita matrimoniale*, cit., 36. Come conseguenza di questo assunto, si deve riconoscere il diritto del figlio a nascere da un matrimonio legittimo (P. BIANCHI, *Il "diritto di famiglia" della Chiesa*, cit., 289).

⁴² H. FRANCESCHI, *Il "bonum prolis" nello stato di vita matrimoniale*, cit., 54-64; F. FALCHI, *Educazione religiosa della prole e separazione dei coniugi. Dallo jus decretalium al codice del 1983*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di A. Stankiewicz*, Città del Vaticano, 2012, II, 1179-1188.

⁴³ Can. 1154 CIC; can. 865 CCEO.

⁴⁴ A norma del can. 1692, § 1 CIC (can. 1378, § 1 CCEO), la separazione personale dei coniugi può essere definita con decreto del vescovo diocesano oppure, su disposizione di questi, dal tribunale diocesano. Il riconoscimento della giurisdizione civile è condizionata al requisito che la sentenza del giudice statale non sia contraria al diritto divino (can. 1692, § 2 CIC; can. 1378, § 2 CCEO).

⁴⁵ Can. 1689 CIC; can. 1377 CCEO.

⁴⁶ *Carta dei diritti della famiglia*: diritto di formare una famiglia (art. 1 a); diritto di decidere la nascita dei figli (art. 3); diritto di guidare le scelte religiose della famiglia (art.7).

⁴⁷ Si vedano le disposizioni riguardanti la fissazione del domicilio (cann. 104-105, § 1 CIC; cann. 914-915, § 1 CCEO) e l'iscrizione al *ritus* (can. 111, § 1 CIC; can. 29, § 1 CCEO).

materiali e morali, per assicurare il loro benessere e per promuoverne lo sviluppo psico-fisico equilibrato.⁴⁸

Questo ruolo nella conduzione dell'indirizzo familiare compete in pari modo al padre e alla madre e viene da loro esercitato congiuntamente.⁴⁹ La volontà della madre ha pari rilevanza di quella del padre nell'assumere le decisioni che concernono i figli: solo in assenza di un indirizzo comune tra i genitori, i codici prevedono criteri suppletivi che definiscono lo *status* del figlio minorenni ora in riferimento al padre,⁵⁰ ora in riferimento alla madre.⁵¹

L'ambito della funzione dei genitori si presenta ampio e complesso, in quanto si estende in tutti gli aspetti della vita familiare e riguarda tutti i profili dell'esistenza e della crescita dei figli. Le competenze in esso ricomprese risultano in gran parte neppure precisate dal diritto e non sarebbe nemmeno possibile prevederle tutte integralmente, data la vastità e l'eterogeneità delle fattispecie materiali che ricadono nell'orbita dell'azione dei genitori. Nonostante tuttavia l'indeterminatezza delle situazioni giuridiche e delle forme di espressione, sono tutte attribuzioni intrinsecamente doverose, in quanto sono emanazione concreta del diritto-dovere di provvedere al bene dei figli e quindi sono necessariamente ordinate a conformarsi alle esigenze intrinseche della funzione parentale. Una conformazione doverosa che trova maggiore intensità di traduzione nell'ordinamento canonico, in rapporto alla peculiare impostazione della famiglia e al dovere primario dei genitori, che è quello di realizzare una comunità di persone animata dalla logica del dono di sé, condizione essenziale per poter promuovere la crescita umana più completa dei figli.⁵²

Nel contesto della sopraesposta struttura doverosa del *munus* si inquadra pure il nucleo essenziale della posizione di autorità dei genitori, che consiste nella titolarità di poteri decisori nei riguardi dei figli.⁵³ I genitori, infatti, possono sostituirsi al figlio e determinare per suo conto le modalità concrete di impostare non solo le azioni di vita quotidiana ma anche le scelte più impegnative della sua esistenza, quelle che indirizzano la sua vocazione futura. Queste competenze direttive, tuttavia, non costituiscono poteri liberi e incondizionati, dato che sono strettamente correlate alla responsabilità dei

⁴⁸ I minori sono sottoposti alla potestà dei genitori, eccetto per le cose per le quali sono esenti per legge divina o per diritto canonico (can. 98 § 2 CIC; can. 910, § 2 CCEO).

⁴⁹ Al matrimonio conseguono eguali diritti e doveri tra gli sposi (can. 1134 CIC; can. 777 CCEO).

⁵⁰ Can. 111, § 1 CIC; can. 29, § 1 CCEO.

⁵¹ Can. 101 CIC.

⁵² *Gravissimum educationis*, n. 3; *Familiaris consortio*, n. 37; *Carta dei diritti della famiglia*, preambolo, E; *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2223.

⁵³ La nozione di autorità, come posizione complessiva di prevalenza, ha un'estensione più ampia del concetto più specifico di potestà, che fa riferimento alla titolarità di poteri imperativi e vincolanti nei confronti dei destinatari.

genitori di prendersi cura della prole, con sguardo attento al suo interesse.⁵⁴ Sono poteri, quindi, ordinati e definiti *ab intrinseco* dalla natura stessa delle attribuzioni, che sono tenute *ex se* a rispettare peculiari esigenze di rettitudine e di correttezza.

Il primo criterio ordinativo interno è dato dal rapporto di congruenza con l'obiettivo specifico della funzione. Le decisioni prese dai genitori nei riguardi dei figli devono risultare coerenti, nei contenuti e nei metodi, al fine di promuovere la formazione umana integrale della prole. Non possono, quindi, essere considerate legittime quelle scelte che siano moralmente illecite⁵⁵ o che implicino il pericolo di arrecare un danno alla salute fisica o spirituale dei figli. Pure le condotte di indifferenza o di incuria, che erano tollerate in passato in base a un diverso modo di intendere le attenzioni da prestare all'infanzia,⁵⁶ alla luce del sistema familiare attuale sono da ritenere in contrasto con il dovere fondamentale dei genitori di prendersi carico della protezione piena e completa della vita dei minori, come una responsabilità personale e diretta che non può essere trasferita ad altri soggetti, quanto meno non nell'interesse dell'esistenza e del percorso formativo dei figli.

Il principio di coerenza alla destinazione della funzione richiede, ancora, che le decisioni prese dai genitori nei riguardi dei figli rientrino nell'ambito degli interventi formativi, di indirizzo cioè dello sviluppo maturativo dei figli, e non travalichino i confini di questa competenza. Non possono quindi essere considerate legittime le intromissioni dei genitori volte a prendere per conto e al posto dei figli decisioni sulla condizione individuale che impegnano la loro esistenza futura,⁵⁷ in quanto si tratta di scelte che devono essere assunte personalmente dai diretti interessati, una volta che abbiano raggiunto la capacità necessaria a esercitare il diritto fondamentale a eleggere il loro stato di vita.⁵⁸

Un altro criterio ordinativo che informa la struttura deontica della funzione dei genitori, infine, è il rispetto della dignità personale del figlio e delle situazioni giuridiche ad essa pertinenti.⁵⁹ La relazione tra genitori e figli,

⁵⁴ Pure negli ordinamenti civili, la potestà parentale non è più considerata alla stregua di un diritto assoluto e illimitato del padre di famiglia, ma viene configurata come una situazione giuridica di potere finalizzata all'adempimento di un dovere (*potestas-functio*).

⁵⁵ I figli non sono tenuti a obbedire ai genitori *in rebus illicitis* (*Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., n. 2217).

⁵⁶ Si pensi all'esposizione o all'abbandono dei bambini, che in Europa fino al XIX secolo erano fenomeni sociali abbastanza diffusi. Sull'evoluzione storica della concezione dell'infanzia e delle responsabilità genitoriali, si rinvia a I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proliis*, cit., 56-96.

⁵⁷ Per l'analisi della normativa precedente, che riconosceva poteri di ingerenza ai genitori sulla scelta dello stato di vita dei figli, si veda I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proliis*, cit., 67-67-87; 99-106.

⁵⁸ Can. 219 CIC, can. 22 CCEO.

⁵⁹ *Familiaris consortio*, n. 26; *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2222.

infatti, non può essere intesa come un rapporto di soggezione passiva degli uni al dominio assoluto degli altri. Per essere veramente formativa della persona, l'autorità parentale deve essere impostata su di un rapporto bilaterale di mutuo rispetto e di dedizione reciproca, secondo le dinamiche della comunione d'amore interpersonale.⁶⁰

4. LO STATUS DEI FIGLI MINORI

Il dialogo di mutuo rispetto si sviluppa naturalmente nel tempo, seguendo le fasi di crescita dell'età dei figli e l'evoluzione delle loro capacità e delle loro esigenze. Se nel corso della prima infanzia i genitori provvedono ai bisogni materiali e spirituali dei figli dirigendo quasi integralmente la loro esistenza, con il progredire della maturazione delle facoltà critiche ed elettive dei figli, devono lasciare loro una sfera gradualmente sempre più ampia di autonomia, perché assumano, un po' per volta, la responsabilità delle scelte che riguardano la loro persona e prendano in mano il loro destino. Con lo sviluppo psico-fisico dei figli, pertanto, avviene un arretramento dei poteri direttivi dei genitori e un'estensione, per converso, della capacità dei figli di agire da soli.⁶¹

Nei rapporti tra genitori e figli la distinzione fondamentale è tra maggiori e minori di età. Con la maggiore età si consegue il pieno esercizio dei propri diritti⁶² e il raggiungimento di questa condizione viene fissato ai diciotto anni, in conformità all'analogia evoluzione prevista dalle legislazioni civili.⁶³ I minorenni, invece, sono di regola soggetti alla potestà dei genitori nell'esercizio dei propri diritti, ma se sono dotati di un sufficiente grado di discernimento possono compiere determinati atti.⁶⁴ In proposito, occorre tuttavia valutare se abbiano o non abbiano superato l'età infantile. L'*infans*, ossia il bambino al disotto dei sette anni, è considerato privo dell'uso della ragione

⁶⁰ *Familiaris consortio*, n. 21.

⁶¹ Come per il diritto della famiglia anche lo *status* dei minori non trova nella legislazione codiciale una trattazione organica e completa. Sul tema si vedano: P. A. BONNET, *Minore (diritto canonico)*, in *Enciclopedia giuridica*, xx (1990); J-P. DURAND, *La religion de l'enfant en droit canonique. Réflexion à la suite de l'adhésion du Saint-Siège à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant*, in *L'année canonique*, 36 (1994), 193-220; A. DE FUENMAYOR, *Ad cann.* 97-98, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, Pamplona, 1996, I, 723-727; G. DALLA TORRE, *Diritto alla vita e diritto dei minori nell'ordinamento canonico*, in *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel codice di diritto canonico*, Città del Vaticano, 2000, 68-75; R. COPPOLA, *La tutela dei minori nel diritto canonico processuale e penale*, *ivi*, 77-88.

⁶² Can. 98, § 1 CIC; can. 910, § 1 CCEO. Per il compimento di determinati atti, peraltro, la maggiore età non basta e si richiede una maturazione ulteriore: professione religiosa perpetua (can. 658, 1° CIC); incorporazione perpetua e definitiva in un istituto secolare (can. 723, § 3 CIC); diaconato e presbiterato (can. 1031, §§ 1-2 CIC; can. 759, § 1 CCEO).

⁶³ Can. 97, § 1 CIC; can. 909, § 1 CCEO.

⁶⁴ Can. 98, § 2 CIC; can. 910, § 2 CCEO.

e quindi non responsabile dei propri atti.⁶⁵ Si tratta di una presunzione *iuris et de iure* per quanto concerne la subordinazione alle leggi ecclesiastiche,⁶⁶ mentre per l'applicazione del diritto divino è considerata una presunzione solo *iuris tantum*: risulta così possibile dimostrare nel caso concreto che il fanciullo, nonostante la tenera età, abbia comunque la maturità necessaria per esercitare alcuni diritti.⁶⁷ Questa estensione della capacità del bambino nelle materie di diritto divino corrisponde del resto alla tendenza generale dell'ordinamento ecclesiale di interpretare in modo favorevole alla persona e di proteggere il più ampiamente possibile i suoi diritti in tutto ciò che attiene alla meta suprema della *salus animarum*.

Al compimento dei sette anni, si suppone, secondo la tradizione canonica, che il fanciullo consegua l'uso di ragione, ma la presunzione è solo *iuris tantum*, per cui potrebbe essere vinta dalla prova contraria.⁶⁸ Nell'esercizio dei suoi diritti il minore *infantia egressus* risulta ancora sottoposto all'autorità dei genitori, ma l'aver raggiunto l'età della ragione, quanto meno nel grado minimo, lo rende capace di compiere personalmente quegli atti per i quali possiede un'adeguata facoltà di discernimento. Alcune ipotesi di capacità d'agire del minore uscito dall'infanzia sono previste dal diritto positivo,⁶⁹ ma pure a prescindere da fattispecie espresse, si può ritenere come principio generale di diritto naturale che il minore sia da considerare capace di esercitare autonomamente i diritti di cui sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze. Sono, in linea generale, quei diritti personali⁷⁰ per i quali l'ordinamento considera sufficiente un conveniente uso della ragione, tra i quali rientrano i diritti fondamentali della persona e del fedele, soprattutto i

⁶⁵ Can. 97, § 2 CIC; can. 909, § 2 CCEO. Per il can. 1478, § 1 CIC (can. 1136, § 1 CCEO), i minori stanno in giudizio tramite i genitori. Se il giudice reputa che ci sia un conflitto con i diritti dei genitori o che i genitori non possano tutelare adeguatamente i diritti dei figli, i minori stanno in giudizio tramite un tutore o un curatore nominato dal giudice (can. 1478, § 2 CIC; can. 1136, § 2 CCEO).

⁶⁶ Can. 11 CIC; can. 1490 CCEO.

⁶⁷ In base alla normativa latina, può ricevere i sacramenti per i quali non è stabilita un'età precisa, ma un proporzionato uso di ragione: confermazione (can. 891 CIC), eucarestia e confessione (can. 914 CIC), unzione degli infermi (can. 1004, § 1 CIC). Nella tradizione orientale, la condizione dell'*infans* è diversa, in quanto, normalmente, il sacramento della confermazione è conferito insieme al battesimo (can. 695, § 1 CCEO). Per l'eucarestia e la confessione, la partecipazione degli *infantes* è regolata dalle prescrizioni liturgiche di ciascuna chiesa *sui iuris* (can. 710 CCEO).

⁶⁸ Cann. 97, § 2 e 11 CIC; cann. 909, § 2 e 1490 CCEO.

⁶⁹ Può acquistare un proprio quasi domicilio (can. 105, § 1 CIC; can. 914, § 1 CCEO); per ricevere il battesimo è equiparato all'adulto (can. 852, § 1 CIC; can. 682, § 1 CCEO); nelle cause spirituali o annesse alle spirituali può agire senza il consenso dei genitori, ma prima dei 14 anni deve stare in giudizio tramite un curatore (can. 1478, § 3 CIC; can. 1136, § 3 CCEO).

⁷⁰ Non i diritti patrimoniali, per i quali l'ordinamento canonico rinvia al diritto civile (can. 1290 CIC; can. 1034 CCEO).

diritti a ricevere i mezzi di grazia.⁷¹ Sono invece esclusi i diritti per i quali si richiede un'età più elevata, anche se, per alcuni, non sia necessario il compimento della maggiore età ma si possano esercitare a un'età inferiore.⁷²

Nonostante sia ritenuto responsabile delle sue azioni, il bambino in età evolutiva è comunque considerato bisognoso di una protezione speciale che salvaguardi le esigenze del suo cammino di formazione. Per questo, la normativa attuale, in modo rafforzato rispetto al codice piano benedettino, prevede una difesa maggiore del minore dalle conseguenze pregiudizievoli per il suo *status* giuridico. Si vedano, in questo senso, le disposizioni speciali previste nell'ambito del diritto penale⁷³ e del diritto processuale.⁷⁴

Come si evince da quanto sopraesposto, nell'ordinamento canonico la tutela della personalità dei figli minori e la loro capacità di esercitare i diritti personali viene riconosciuta con un'estensione anche più ampia rispetto ai sistemi giuridici secolari. Nondimeno, questa autonomia dei figli dai genitori deve essere in ogni caso ricompresa nel quadro dei rapporti di comunione interpersonale sussistenti nella famiglia. Nella stessa Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo si proclama il diritto e il dovere dei genitori di impartire direttive e consigli, per guidare i figli nell'esercizio dei loro diritti

⁷¹ Il diritto dei fedeli a ricevere i beni spirituali è sancito nel can. 213 CIC (can. 16 CCEO). Ne sono espressione specifica le disposizioni che riconoscono a chi abbia l'uso di ragione di ricevere la confermazione (can. 889, § 2 CIC); l'eucarestia (can. 913, § 1 CIC); la confessione (can. 914 CIC); l'unzione degli infermi (can. 1004, § 1 CIC); le indulgenze (can. 994 CIC); di formulare voti (can. 1191, § 2 CIC); di scegliere la chiesa dove celebrare le esequie (can. 1177, § 2 CIC); di scegliere il luogo della sepoltura (can. 1180 CIC).

⁷² Sono richiesti 14 anni per il passaggio a una chiesa rituale diversa da quella dei genitori (cann. 111, § 2 e 112, § 1, n. 3 CIC; cann. 29, § 1 e 34 CCEO); per agire personalmente nelle cause spirituali o annesse alle spirituali (can. 1478, § 3 CIC; can. 1136, § 3 CCEO); per testimoniare (can. 1550, § 1 CIC; can. 1231, § 1 CCEO), ma il giudice, se lo ritiene opportuno, può autorizzare con decreto a sentire i minori di 14 anni. Occorrono invece 16 anni per essere padrino del battesimo (can. 874, § 1, n. 2 CIC). Per il matrimonio, la capacità è distinta tra femmine, per le quali bastano i 14 anni, e maschi, per i quali si richiedono i 16 anni (can. 1083, § 1 CIC; can. 800, § 1 CCEO).

⁷³ Il minore di sedici anni non è passibile di alcuna pena (can. 1323, 1° CIC; nel can. 1413, § 1 CCEO il limite è abbassato ai quattordici anni); dopo i sedici anni, il ragazzo non è tenuto alle pene *latae sententiae* (can. 1324, § 3 CIC), ma solo a quelle *ferendae sententiae*, tuttavia la sanzione deve essere mitigata o sostituita con una penitenza (can. 1324, § 1, n. 4 CIC). Nel CCEO si prevede invece che il minore tra i quattordici e i diciotto anni «*puniri potest tantummodo poenis, quae privationem alicuius boni non includunt, nisi Episcopus eparchialis vel iudex in casibus specialibus aliter melius consuli posse censet eiusdem emendationi*» (can. 1413, § 2 CCEO).

⁷⁴ Nelle cause contenziose in cui sono coinvolti i minori è necessario avvalersi del patrocinio tecnico (can. 1481, § 3 CIC; can. 1139, § 3 CCEO), ad eccezione delle cause matrimoniali, nelle quali i minori che hanno compiuto 14 anni possono difendersi da soli (can. 1478 CIC; can. 1136 CCEO); i termini per proporre la *restitutio in integrum* non decorrono per tutto il tempo in cui la persona lesa sia di età minore (can. 1646, § 3 CIC; can. 1327, § 3 CCEO).

ti.⁷⁵ Ancor più nel diritto canonico la funzione dei genitori richiede di essere rispettata dai figli nel contesto del dovere di onore reciproco che informa la logica di solidarietà familiare. Nelle questioni in cui sono soggetti alla potestà dei genitori, i figli sono tenuti a obbedire al padre e alla madre, purché le loro richieste siano motivate da ragioni attinenti al bene della prole o al bene comune della famiglia.⁷⁶ Nelle questioni in cui possono fare scelte autonome, i figli devono comunque osservare un rapporto di confidenza e di riguardo verso le indicazioni dei genitori, anche se non siano vincolati da un vero e proprio dovere di obbedienza. Una riverenza nei confronti dei genitori che nasce dal rapporto d'amore che li unisce e che non viene meno neppure con il compimento della maggiore età.

5. L'EDUCAZIONE COME MINISTERO FAMILIARE

L'ambito delle funzioni dei genitori che viene maggiormente preso in considerazione e regolato dall'ordinamento canonico riguarda il diritto e il dovere di educare i figli.⁷⁷

Nei codici si accoglie una nozione "integrale" di educazione, diretta a favorire lo sviluppo armonico e integrale della persona in tutte le sue dimensioni, fisiche, intellettuali, morali e spirituali, e in tutti gli ambiti di espressione, individuale e sociale.⁷⁸ Secondo questa accezione complessa, nella formazione spirituale dei figli è da ricomprendere anche la trasmissione della fede e l'introduzione alla pratica religiosa.⁷⁹ L'educazione ai valori religio-

⁷⁵ Art. 5; art. 14.

⁷⁶ *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2217.

⁷⁷ Sul tema si vedano: L. MACARIO, *L'educazione dei figli nella prospettiva pedagogica della Chiesa*, in *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, Città del Vaticano, 1987, 249-275; P. A. BONNET, *La ministerialità dei laici genitori*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 2 (1989), 341-362; M. E. CASELLATI ALBERTI, *L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico*, Padova, 1990; P. CIARAPICA, *L'«obbligo gravissimo» dell'educazione dei figli: dal can. 226 a una progettualità educativa genitoriale*, «Apollinaris», 78 (2005), 765-811; P. LOJACONO, *La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico tra il dovere dei genitori di fornire loro un'educazione "integrale" e l'esigenza di prevenire e reprimere i crimini sessuali commessi dai chierici*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 38 (2009), 1382-1414; I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, cit., 185-208.

⁷⁸ La nozione di "educazione integrale" viene delineata nell'enciclica *Divini illius Magistri* di Pio XI (n. 57) e ripresa nella dichiarazione *Gravissimum educationis*, n. 1. Il testo conciliare viene recepito quasi *ad litteram* nel can. 795 CIC. Il can. 629 CCEO contiene una formulazione diversa, ma sostanzialmente conforme. La nozione di educazione integrale viene riportata nel can. 1136 CIC e nel can. 783, § 1, 1° CCEO.

⁷⁹ Al diritto e dovere di educare religiosamente i figli fanno esplicito riferimento i cann. 226, § 2; 793, § 1 e 1136 CIC; cann. 618, 627, § 1 e 783, § 1, 1° CCEO. Sull'educazione religiosa in famiglia, oltre agli autori citati *supra* (nota 77), si vedano: P. PICOZZA, *L'obbligo dell'educazione religiosa della prole e la libertà religiosa*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, II/2, Milano, 1972, 1079-1101; Id., *L'esclusione dell'obbligo dell'educazione della prole*, in *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2003, 277-291; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Diritti e doveri della famiglia nell'educazione*

si non rappresenta un'aggiunta accessoria delle responsabilità educative, ma ne costituisce parte integrante e necessaria, in quanto coltiva e arricchisce un aspetto essenziale della persona, vale a dire l'apertura al senso metafisico dell'esistenza e la vocazione al fine soprannaturale. Un'educazione priva dell'afflato religioso verrebbe a negare un bisogno fondamentale nello sviluppo della personalità dei figli, impedendo loro di avere piena consapevolezza del valore della propria esistenza e privandoli della possibilità di godere di autentica libertà nell'assumere le scelte decisive della propria vita.

Il diritto-dovere di educare i figli, quindi, abbraccia anche il diritto-dovere di impartire un'educazione religiosa. È un obbligo imposto ai genitori nell'interesse della prole a ricevere una formazione integrale, nel corpo e nello spirito. È un diritto peraltro dei genitori, rivendicabile nei confronti di altri soggetti, di scegliere quale orientamento religioso promuovere nel figlio, in conformità alle proprie convinzioni personali.⁸⁰

La responsabilità di iniziare i figli al senso religioso dell'esistenza grava su tutti i genitori, battezzati o non battezzati;⁸¹ per i genitori cattolici, peraltro, l'obbligo si specifica nel dovere di dare un'educazione cattolica.⁸² La funzione naturale viene così assunta nella dimensione ecclesiale e acquista

cristiana, in *Monitor ecclesiasticus*, 112 (1987), 101-111; F. G. MORRISEY, *The Rights of Parents in the Education of their Children (canons 796-806)*, «*Studia canonica*», 23 (1989), 429-444; M. QUINLAN, *Parental Rights and Admission of Children to the Sacraments of Initiation*, «*Studia canonica*», 25 (1991), 385-401; G. EINSERING, *Il diritto del minore all'educazione cristiana nella Chiesa*, «*Fidelium iura*», 2 (1992), 85-109; A. MONTAN, *L'educazione cattolica nell'ordinamento della Chiesa (cann. 793-821)*, «*Apollinaris*», 68 (1995), 51-89; D. A. BARTON, *Education and catechesis of children: rights of parents and rights of bishops*, «*Canon Law Society*» of America *Proceedings of the sixty-second Annual Convention*, 62 (2000), 63-92; P. A. BONNET, *Educazione nella fede, educazione alla fede e magistero della Chiesa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 9 (2001), 101; A. M. PUNZI NICOLÒ, *Dimensione familiare del munus docendi*, in *Parola di Dio e missione della Chiesa. Aspetti giuridici*, Milano, 2009, 133-152; J. A. ARAÑA, *Munus docendi e libertà di educazione*, *ivi*, 287-299; M. E. CAMPAGNOLA, *La trasmissione della fede in famiglia*, *ivi*, 315-328; D. BIANCHINI, *Educazione del senso religioso dei minori, con particolare riferimento alle famiglie in difficoltà*, in *Educazione e religione*, Città del Vaticano, 2011, 61-86; G. BONI, *Il ruolo attivo del laicato nel munus docendi. I laici educatori nella Chiesa di oggi*, *ivi*, 122-138.

⁸⁰ Il diritto di educare religiosamente i figli come espressione del diritto di libertà religiosa dei genitori è proclamato nella dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*, n. 5. Anche nella *Carta dei diritti della famiglia* si afferma il diritto dei genitori di scegliere l'educazione religiosa da impartire ai figli (articoli 5 a e 7). Il principio di libertà nell'orientamento religioso è affermato come diritto di ogni persona, nel can. 748, § 2 CIC.

⁸¹ Il testo del can. 226, § 2 CIC può essere diviso idealmente in due parti, l'una rivolta a tutti i genitori («*Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi*»), l'altra ai genitori cristiani («*ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare*»).

⁸² Alcuni canoni parlano di educazione "cristiana" (cann. 226, § 2 CIC; can. 835, § 4 CIC). Più precisamente, il can. 793, § 1 CIC prescrive che i genitori cattolici diano ai figli un'educazione "cattolica".

una valenza e un contenuto ulteriori, quale ministero specifico dei genitori cattolici, che partecipano nel modo loro proprio alla missione di salvezza della Chiesa.

È opportuno tuttavia sottolineare come l'educazione cristiana non possa essere considerata un supplemento ulteriore al dovere di formare umanamente i figli, a guisa di un insegnamento che si viene a sovrapporre agli ammaestramenti in altri ambiti. I due obiettivi, ossia il perfezionamento umano e l'orientamento religioso, non sono separati ma risultano strettamente correlati a comporre il contenuto di un processo educativo unitario, diretto a formare individui cristiani maturi. È la stessa educazione integrale della persona che deve essere cattolicamente ispirata secondo la corretta antropologia cristiana, così da trasmettere ai figli valori umani insieme a valori cristiani.

La funzione dei genitori di educare cristianamente la prole riveste un'importanza fondamentale e insostituibile non solo per i figli, ma per l'intera comunità ecclesiale, in quanto è diretta a promuovere la crescita dei componenti il popolo di Dio. Il magistero ha sempre sottolineato la rilevanza essenziale del ruolo dei genitori nell'edificazione della Chiesa, e, nel quadro della rinnovata comprensione del valore della famiglia quale "chiesa domestica", è stato rivalutato il ruolo formativo dei genitori, quale partecipazione essenziale e specifica alla missione di salvezza. I genitori cattolici, per il loro compito educativo, sono investiti di «un vero e proprio "ministero"»,⁸³ che si caratterizza per alcuni elementi specifici.

Il primo aspetto qualificante riguarda il titolo dell'abilitazione: per svolgere questo compito costitutivo della comunità ecclesiale, i genitori cristiani ricevono una "nuova e specifica" investitura con il sacramento del matrimonio.⁸⁴ In aggiunta al battesimo, che conferisce una capacità generica per tutti i fedeli a contribuire alla missione della Chiesa, il sacramento del matrimonio consacra gli sposi a svolgere una funzione propria e peculiare, connessa al loro ruolo di genitori, e li abilita a realizzarla secondo il modello della pedagogia divina.

Il ministero dei coniugi-genitori cattolici, inoltre, si caratterizza anche per le modalità del tutto originali di esercizio del sacerdozio comune: è nel vivere lo stato di vita coniugale, allargato alla dimensione familiare con i figli, che gli sposi attuano il loro specifico contributo all'edificazione della Chiesa.⁸⁵ Sono le stesse dinamiche di dedizione interpersonale vissute autenti-

⁸³ *Familiaris consortio*, n. 38.

⁸⁴ *Familiaris consortio*, n. 38; esortazione apostolica *Christifideles laici*, n. 62.

⁸⁵ La peculiarità dell'impegno degli sposi genitori viene evidenziata nei codici in diversi canoni: nei diritti-doveri dei laici (can. 226, § 1 CIC; can. 407 CCEO), nel *munus sanctificandi* (can. 835, § 4 CIC) e nel *munus docendi* (can. 627, § 1 CIC).

camente nei rapporti familiari che esprimono e realizzano nel quotidiano la missione di salvezza nelle tre dimensioni di annuncio profetico, dialogo con Dio e servizio all'uomo.⁸⁶

In tutti gli ambiti in cui si distingue tradizionalmente la missione ecclesiale, vale a dire il *munus docendi*, il *munus sanctificandi* e il *munus regendi*, il magistero del concilio Vaticano II e la normativa giovanneo-paolina hanno riconosciuto il ruolo importante e insostituibile del padre e della madre nell'introdurre, preparare e guidare i figli a partecipare in pienezza alla comunione ecclesiale.

L'impegno dei genitori, peraltro, assume connotazioni e competenze diverse in rapporto all'evoluzione dell'età dei figli e alla loro progressiva acquisizione di una sempre maggiore autonomia *in rebus spiritualibus*. Finché i figli sono infanti, spetta ai genitori provvedere interamente alle loro esigenze, anche sotto il profilo spirituale. Mano a mano che i figli raggiungono una facoltà di discernimento adeguata a compiere determinate scelte, acquisiscono anche la capacità di esercitare autonomamente i loro diritti e quindi di assumere proprie decisioni pure nell'ambito dell'orientamento religioso.⁸⁷ Con il crescere della maturità dei figli, quindi, il ruolo dei genitori si modifica in una funzione di guida e di supporto, diretta ad aiutare e a consigliare, senza pretendere di imporre, ma, al contrario, rispettando la loro fondamentale libertà di autodeterminarsi, anche eventualmente in dissenso con gli orientamenti dei genitori.

Alla nascita del bambino, i genitori cattolici hanno il dovere di provvedere a farlo battezzare entro le prime settimane di vita.⁸⁸ L'amministrazione del battesimo è condizionata all'impegno dei genitori di educare il figlio nella religione cattolica: a tal fine è necessario che ricevano una debita istruzione che li prepari a svolgere il loro ruolo di testimoni della fede.⁸⁹ La previsione del dovere preciso dei genitori di attivarsi per celebrare il battesimo dei figli, fa sì che, per quanto riguarda gli infanti, il diritto a ricevere il primo sacramento d'ingresso alla vita cristiana sia configurabile in via principale nei confronti dei genitori.⁹⁰ Il dovere imposto ai genitori nell'interesse del figlio costituisce peraltro un loro diritto fondamentale nei confronti di altri sog-

⁸⁶ *Familiaris consortio*, n. 50.

⁸⁷ Anche il minore è titolare del diritto di libertà religiosa, che può esercitare autonomamente quando ne abbia la capacità.

⁸⁸ Can. 867, § 1 CIC. Nel codice orientale si prevede che i genitori facciano battezzare i figli «*quam primum secundum legitimam consuetudinem*» (can. 686, § 1 CCEO).

⁸⁹ Cann. 851, 2° e 867, § 1 CIC; can. 686, § 2 CCEO. Possono tuttavia verificarsi delle situazioni critiche, nelle quali i genitori, pur chiedendo il battesimo, non offrano sufficienti garanzie di allevare cristianamente i figli. Il parroco può comunque amministrare il sacramento se rilevi la "fondata speranza" che il bambino sia educato nella religione cattolica (can. 868, § 1 CIC; can. 681, § 1 CCEO).

⁹⁰ Can. 213 CIC; can. 16 CCEO.

getti. La libertà di scegliere la religione di appartenenza, infatti, è un diritto personale che può essere anticipato dai genitori per il beneficio spirituale del figlio, finché questi non abbia raggiunto la capacità critica necessaria per esercitarlo autonomamente, ma nessun altro è legittimato a sostituirsi ai genitori nel prendere questa decisione.⁹¹

Dopo che i figli abbiano raggiunto l'uso della ragione, la decisione di conferire il battesimo non può essere presa unilateralmente dai genitori, ma deve rispettare la volontà dei diretti interessati. I minori *infantia egressi* hanno infatti il diritto di chiedere autonomamente il battesimo e se sono debitamente preparati hanno il diritto di riceverlo, persino senza il consenso dei genitori.⁹² Il coinvolgimento dei minori è ancora più necessario per l'amministrazione degli altri sacramenti, per i quali il conferimento del mezzo di grazia presuppone che il ricevente abbia una discrezione di giudizio idonea a comprendere il valore dell'atto, e, dato che possiedono l'uso della ragione, possono essere loro stessi a chiederne direttamente la celebrazione.⁹³

Quantunque non possano sostituirsi alla volontà dei figli, i genitori conservano nondimeno un ruolo importante nella partecipazione dei fanciulli alla vita sacramentale. Il padre e la madre hanno il dovere, in collaborazione con i pastori, di curare che i figli siano adeguatamente preparati a ricevere i sacramenti e che li ricevano nel tempo opportuno.⁹⁴ Spetta inoltre ai genitori di stimolare i figli perché si accostino frequentemente ai sacramenti e partecipino assiduamente alla sacra liturgia.⁹⁵ È compito ancora dei genitori fare in modo che i figli seguano la vocazione ricevuta da Dio, per realizzare il loro originale cammino di santificazione.⁹⁶

Pure nella funzione di annuncio evangelico le competenze dei genitori accompagnano la crescita dei figli e seguono modalità graduate alla loro pro-

⁹¹ Una limitazione al diritto dei genitori di scegliere l'iniziazione religiosa dei figli si trova nondimeno espressa nella norma che considera lecito, nel caso di pericolo di morte, battezzare il figlio di cattolici o di acattolici, anche contro la volontà dei genitori (can. 868, § 2 CIC). Il CCEO non prevede, invece, la possibilità di amministrare il battesimo contro la volontà dei genitori (can. 681, § 4). Tale norma solleva, peraltro, rilievi critici, in quanto si pone in contrasto con i diritti fondamentali della persona e del fedele, quali la libertà religiosa, da un lato, e il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose, dall'altro. Sul tema si veda M. RIVELLA, *Battezzare i bambini in pericolo di morte anche contro la volontà dei genitori* (can. 868, § 2), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9 (1996), 66-75; G. BONI, *Il ruolo attivo del laicato nel munus docendi*, cit., 129-131.

⁹² Can. 852, § 1 CIC; can. 682, § 1 CCEO.

⁹³ Si vedano i requisiti di età per i vari sacramenti illustrati *supra*, § 4.

⁹⁴ Can. 890 CIC: confermazione; can. 914 CIC: eucarestia e penitenza; can. 1001 CIC: unzione degli infermi.

⁹⁵ Questo dovere rientra tra i compiti della famiglia che devono essere sostenuti dal parroco (can. 528, § 2 CIC).

⁹⁶ *Familiaris consortio*, n. 53. La promozione delle vocazioni è riconosciuta come un dovere della famiglia (can. 233, § 1 CIC; can. 329, § 1, 1° CCEO).

gressione di capacità. Fin dalla più tenera età della prole, padre e madre sono tenuti a formare i figli “nella fede e nella pratica cristiana” con la parola e soprattutto con l’esempio.⁹⁷ Sono i genitori i primi araldi della parola di Dio, i primi educatori alla preghiera e al dialogo con Dio.⁹⁸ La trasmissione ai figli dei valori della fede avviene principalmente nella testimonianza coerente, nel vivere concretamente le virtù cristiane negli avvenimenti dell’esistenza quotidiana.⁹⁹ Via via che i figli crescono e la loro preparazione richiede l’approfondimento delle verità di fede con un insegnamento più sistematico, possono essere i genitori a fare da catechisti, se ne hanno la competenza,¹⁰⁰ oppure collaborano con altri formatori qualificati perché i figli raggiungano livelli gradualmente più elevati di conoscenza delle scienze sacre.

Nel *munus regendi*, infine, il dovere dei genitori è una specificazione del dovere comune dei fedeli di animare l’ordine delle realtà temporali,¹⁰¹ una missione che si svolge secondo le connotazioni tipiche dei rapporti familiari, ossia come dedizione d’amore.¹⁰² L’ufficio regale viene quindi perseguito dai genitori creando una comunità d’amore che educa i figli all’accoglienza e al rispetto di ciascuno e diffonde a raggiera il suo servizio d’amore alle persone in cerchi sempre più estesi: nell’ambito del gruppo familiare, *ad intra* della comunità ecclesiale, *ad extra* nella realtà secolare.¹⁰³

Risulta così evidente, da quanto sopra esposto, l’importanza che riveste la funzione dei genitori di formare cristianamente i figli, sia per lo sviluppo integrale dei fanciulli, sia per l’edificazione del popolo di Dio.¹⁰⁴ Da qui, l’invito ai pastori di sostenere le famiglie e di promuovere il *munus* dei genitori di educare i figli nella vita cristiana.¹⁰⁵ Da qui, ancora, la sollecitazione a preparare adeguatamente gli sposi a svolgere consapevolmente le responsabilità dei genitori nei confronti della prole.¹⁰⁶

⁹⁷ Can. 774, § 2 CIC; can. 618 CCEO.

⁹⁸ *Gravissimum educationis*, n. 3; *Familiaris consortio*, nn. 52 e 60.

⁹⁹ *Familiaris consortio*, n. 51.

¹⁰⁰ Il can. 776 CIC invita il parroco a promuovere la catechesi familiare.

¹⁰¹ Can. 225, § 2 CIC; can. 401 CCEO.

¹⁰² *Familiaris consortio*, n. 63.

¹⁰³ *Familiaris consortio*, n. 64.

¹⁰⁴ Tanta è la sua rilevanza pubblica, che la coerenza dell’educazione familiare alla missione della Chiesa viene sanzionata da una precisa disposizione penale: can. 1063, 1° CIC; can. 783, § 1, 1° CCEO.

¹⁰⁵ Cann. 528, § 2; 529, § 1; 1064, 4° CIC; cann. 628, § 2 e 783, § 3 CCEO.

¹⁰⁶ Can. 1063, 1° CIC; can. 783, § 1, 1° CCEO.

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche